



CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784



Prot. N° 18705

ORDINANZA N° 45 DEL 14 DIC. 2016

DIVIETO DI ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DEI RIFIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO N°192 DEL T.U. AMBIENTE

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs n. 152 03/04/06 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare:

- l'articolo 178 ove si afferma che “*La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga*”;
- l'articolo 192 il quale prescrive:
 - comma 1: “*l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati*”;
 - comma 2: “*è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee*”;
- l'articolo 198 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- gli articoli 255 e 256 che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti;

RICORDATO che:

- l'obiettivo per lo sviluppo della raccolta differenziata posto dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale è quello di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico sanitaria e che su tutto il territorio comunale è operativa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
- le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono da tempo ampiamente pubblicizzate, anche attraverso la diffusione di materiale informativo;
- è possibile trovare informazioni dettagliate sul sito del comune di Bisignano;

- la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali e pertanto è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;

VISTO che è stato accertato che molti rifiuti destinabili alla raccolta differenziata attiva sul territorio comunale vengono abbandonati sul suolo pubblico e/o privato facendolo divenire indecorosamente "discarica abusiva";

CONSIDERATO che:

- il mancato conferimento dei rifiuti riciclabili ai servizi di raccolta differenziata attivi, costituisce un danno ambientale dovuto al mancato riciclo di materiale, che impedisce la salvaguardia delle risorse naturali e comporta costi energetici maggiori;
- per lo sviluppo della raccolta differenziata posto dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale è quello di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico sanitaria e che su tutto il territorio comunale è operativa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
- l'abbandono di rifiuti oltre a rappresentare un problema di decoro ed ambientale costituisce un problema igienico-sanitario di potenziale rischio per la salute pubblica e pericolo per la sicurezza urbana;

RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

VISTO il T.U.LL.SS. n. 1265/34;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 50;

VISTO il Dlgs 152/2006;

O R D I N A

1. **E' fatto obbligo** a tutti i cittadini o dimoranti, anche esercenti attività commerciali insediate nel territorio comunale, di conferire i rifiuti urbani indifferenziati ed i rifiuti riciclabili avvalendosi dell'apposito servizio di raccolta differenziata comunale, secondo il calendario reperibile presso gli uffici comunali;
2. **E' fatto divieto**, nell'intero territorio comunale, di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo comunale e/o suolo privato, nelle acque superficiali e sotterranee, nei tratti dei fiumi che interessano il territorio comunale e comunque in luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti ed al di fuori degli appositi contenitori e/o sacchetti; il divieto di abbandono è altresì esteso a tutte le imprese ed enti che per le attività di competenza depositano, scaricano e abbandonano rifiuti e materiali inerti in siti non autorizzati;

A V V E R T E

1. che la mancata osservanza della raccolta differenziata sarà sanzionata così come previsto dalle leggi vigenti in materia;
2. che per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00; se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio, come previsto dall'art 255 del D.Lgs 03/04/06 n.152 e s.m.i.;
3. che chiunque non ottempera alla presente Ordinanza è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno, come previsto dall'art 255 del D.Lgs 03/04/06 n. 152 e s.m.i.;
4. che ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. si applicano:

- a. la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b. la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;
5. che, per chiunque insozzi le aree pubbliche e/o private vi sarà comunque applicata la sanzione minima di € 500,00, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica».
6. Sono fatte salve le disposizioni presenti in materia nelle precedenti ordinanze.

D E M A N D A

- Al Comandante della Polizia Municipale, al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri e a tutti gli organismi preposti, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e all'accertamento delle violazioni.
- Si invitano tutti i cittadini a collaborare al rispetto della presente ordinanza ed a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni.
- Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica:
 - che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.
 - che il responsabile del procedimento è il Servizio Ambiente Geom. Francesco Ritacco.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 gg. e pubblicazione sul sito del Comune di Bisignano <http://www.comune.bisignano.cs.it>.

Dalla residenza municipale, 14/12/2016.

Il Sindaco

Dot. Damiano Grispo



